



REGOLAMENTO DEI DEPOSITI DEI SOCI

Art. 1 - E' istituita una sezione speciale per la raccolta dei prestiti o finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/71, della Legge n. 59/92 e della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 19/07/2005, nonché dell'art. 4 dello Statuto Sociale. I conferimenti di denaro a titolo di prestito effettuati dai soci possono essere fatti unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2 - Per la raccolta di prestiti sociali dovrà essere stipulato per ogni socio prestatore un apposito contratto scritto in duplice copia, di cui un esemplare sarà poi restituito al socio. Il contratto, dovrà indicare tutte le condizioni praticate, anche facendo riferimento al Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 9 del presente regolamento. Deve inoltre riportare espressamente la possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse ed ogni altra condizione praticata con clausole approvate specificamente dal socio.

Art. 3 - L'ammontare dei versamenti di ogni socio non può essere inferiore all'importo minimo eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione né superare i limiti previsti dall'art. 10 della L. 59/92 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4 - L'ammontare complessivo dei prestiti sociali, qualora il numero dei soci della Cooperativa sia superiore a 50 (cinquanta) non può superare il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Cooperativa (patrimonio netto) risultante dall'ultimo bilancio approvato, salva la presenza delle garanzie previste dalla legge che permettano di elevare tale limite al quintuplo.

Art. 5 - La raccolta dei prestiti non può avvenire con strumenti a vista né essere collegata ad emissione o gestione di mezzi di pagamento: i prelievi potranno essere effettuati previo preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. Di ogni versamento o prelievo la cooperativa rilascia relativa documentazione conforme alle scritture contabili.

Art. 6 - La raccolta dei prestiti può avvenire solo tra soci regolarmente iscritti sul libro soci.

Art. 7 - I depositi potranno essere fruttiferi e infruttiferi, liberi o vincolati. I depositi fruttiferi, i cui interessi non possono superare la misura massima prevista dalle leggi vigenti, sono remunerati secondo tassi di interesse classificati e disciplinati da apposita tabella deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In assenza di delibera entro tale termine si intende mantenuto il tasso in corso. La liquidazione degli interessi verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi potranno essere ritirati o capitalizzati. Gli interessi sui versamenti sono conteggiati con valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento, secondo le tabelle specificamente approvate dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai mezzi di versamento o di prelievo (contanti, assegni, bonifici, ecc.).

Art. 8 - In relazione all'andamento del tasso dell'inflazione, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa potrà variare, in più o in meno, la remunerazione prevista dalla tabella citata all'art. 7, dandone comunicazione preventiva ai soci prestatori mediante lettera semplice (anche a mezzo di eventuali bollettini interni inviati a tutti i soci). I contratti che contemplano un tasso di interesse superiore a quello deliberato possono essere rescissi senza penalità entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. I relativi prestiti dovranno essere restituiti alle previgenti condizioni contrattuali.

Art. 9 - La Cooperativa ha l'obbligo di mettere a disposizione dei soci il 'Foglio Informativo Analitico' che dovrà essere consegnato unitamente al contratto e esposto presso le sedi operative in cui si effettuano tutte le pratiche relative al prestito sociale. Questo contiene informazioni dettagliate sui tassi d'interesse, sulle modalità di raccolta prestiti, sulle eventuali spese per comunicazioni ai soci e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate. Annualmente verrà inviata ad ogni socio prestatore una comunicazione dettagliata in merito allo svolgimento del rapporto, contenente tutti i particolari necessari alla comprensione del rapporto stesso.

Art. 10 - Per quanto non disposto o previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge.

Art. 11 - Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci il 06/12/2005 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.